

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1881

PRESIDENTE. Non essendo presente, si stabilirà in altra seduta il giorno per lo svolgimento di questo disegno di legge. Gli uffici hanno pure ammesso alla lettura un'altra proposta di legge dell'onorevole Nicotera. Se ne dà lettura.

CAPPONI, segretario, legge:

Art. 1.

Il decreto reale 30 maggio 1872 col quale si approvava lo statuto organico del Monte Vincenzo della Monica in Cava de' Tirreni, provincia di Salerno, resta convertito in legge e il disposto della seconda parte dell'articolo 10 di detto statuto viene esteso anche alla distribuzione dei sussidi provenienti da detto Monte.

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di decretare sull'avviso favorevole del Consiglio di Stato e sulla proposta del ministro dell'interno, l'aggregazione alla Congregazione di carità di Cava de' Tirreni di quegli enti che non abbiano obblighi di fondazioni, oltre gli oneri religiosi, o la fusione degli altri enti che abbiano identità di scopo, non che la soppressione ed inversione di quelle opere pie che potessero risultare inutili ed inefficaci nell'attuale loro ordinamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicotera è presente, ma non essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, stabiliremo in altro giorno quello per lo svolgimento del disegno di legge di cui testè è stata data lettura. Acconsente, onorevole Nicotera?

NICOTERA. Acconsento.

COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL DEPUTATO COSTANTINI A SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Ho l'onore d'informare l'Eccellenza Vostra che Sua Maestà, con decreto 1° febbraio 1881, ha nominato l'onorevole deputato Costantini Settimio a segretario generale al Ministero dell'istruzione pubblica, con l'annuo stipendio di lire 10,000 a far tempo dal 1° febbraio corrente.

« Il ministro della pubblica istruzione

« Baccelli. »

Do atto all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica della presente comunicazione, e dichiaro vacante il collegio di Teramo.

COMUNICAZIONE D'UNA DOMANDA PER AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE CONTRO IL DEPUTATO PELLEGRINO.

PRESIDENTE. Dal Ministero di grazia e giustizia è giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Il procuratore del Re in Messina, in conformità dell'articolo 45 dello Statuto, con la domanda qui inchiusa chiede a cotesta onorevole Camera il permesso di poter procedere contro il signor Luigi Pellegrino, come imputato di trasgressione all'articolo 5 della legge del 4 marzo 1877 sulla pesca.

« Pertanto piaccia all'E. V. di sottoporre la detta dimanda a codesta onorevole Assemblea insieme con gli atti qui uniti, che vorrà restituirmi quando farà nota la deliberazione che sarà stata presa.

« Il ministro : Villa. »

Do atto all'onorevole guardasigilli di questa comunicazione, che sarà trasmessa agli uffici, perchè deliberino intorno alla domanda medesima.

SVOLGIMENTO DI UNA PROPOSTA DI LEGGE RELATIVA AD UNA TASSA DI MINUTA VENDITA SULLE BEVANDE A PRO DEI COMUNI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro delle finanze, gli domando quando egli possa assistere allo svolgimento di un disegno di legge di iniziativa degli onorevoli Berio, Oddone, Elia, Ranco, Farina Luigi e Goggi per una tassa di minuta vendita che i comuni possano imporre sulle bevande, a norma, ecc. ecc.; proposta di legge che fu già letta alla Camera.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Desidererei che fosse svolto adesso, se lo svolgimento, come credo, non richiederà gran tempo.

PRESIDENTE. Se la Camera acconsente, do facoltà all'onorevole Berio di svolgere questo disegno di legge. Non essendovi obiezioni, ha facoltà di parlare l'onorevole Berio.

BERIO. Signori, il disegno di legge che unitamente a vari altri colleghi ho avuto l'onore di presentare alla Camera, ha per iscopo di far cessare una grave ingiustizia; e per questa sola ragione è raccomandato alla vostra considerazione. In alcune città di Italia si esige ancora attualmente la imposta di minuta vendita. Come la Camera sa, pel disposto della legge 11 agosto 1870, articolo 11, i comuni chiusi hanno facoltà di mettere una sovrimposta comunale ai dazi governativi; questa sovrimposta deve essere limitata al 50 per cento